

SCRIVI ALLA REDAZIONE Il mio account ▾



Home

News

Governo

Regioni e ASL

Innovazione

Professioni

Studi e Ricerca

Farmaci

Save the Date

Specializzandi in corsia, Standard in accordi tra Regioni e Università per dare uniformità al sistema

20/02/2020 in Professioni



Via libera dalla Conferenza delle Regioni al documento che definisce cinque passaggi standard su cui articolare gli appositi accordi tra Regioni e Province autonome e le Università degli Studi per poter assumere medici specializzandi inseriti nelle graduatorie di concorso pubblico.

“Diamo risposte concrete all'emergenza medici riscontrata in molte strutture sanitarie in diverse Regioni del Paese”, commenta il Presidente della Conferenza delle Regioni, Stefano Bonaccini. “Si tratta di pochi punti fermi condivisi, necessari – spiega Bonaccini – per garantire uniformità e coerenza in tutto il territorio nazionale su cui ogni Regione potrà anche effettuare specifiche opzioni in base alle proprie esigenze nonché in relazione alle necessità degli Atenei di riferimento”. Questi in sintesi i contenuti condivisi da inserire negli accordi Regioni-Università:

- 1) il riconoscimento da parte dell'Università delle attività formative pratiche svolte dal medico specializzando nell'azienda sanitaria presso la quale è assunto come parte integrante e sostanziale del ciclo di studi per la specializzazione;
- 2) l'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con orario a tempo parziale è effettuata dalle aziende sanitarie le cui strutture operative sono accreditate ed inserite nella rete formativa delle scuole di specializzazione;
- 3) i medici specializzandi assunti dalle aziende sanitarie, secondo i criteri previsti dall'accordo Regione- Università, svolgono attività assistenziali coerenti con il livello di competenze e di autonomia raggiunto e correlato all'ordinamento didattico di corso, alle attività professionalizzanti nonché al programma formativo seguito e all'anno di corso di studi superato;
- 4) lo specializzando medico svolge, nell'azienda sanitaria presso la quale è stato assunto, 30-32 ore settimanali dedicate all'attività lavorativa e all'attività formativa pratica. L'attività formativa teorica, obbligatoria per lo specializzando e preordinata al completamento del percorso di formazione specialistica per il conseguimento del titolo;
- 5) il trattamento economico del medico specializzando è proporzionato alle prestazioni assistenziali rese, assicurando le seguenti voci retributive previste dal CCNL della dirigenza medica e sanitaria del SSN: stipendio tabellare; indennità di specificità medica; indennità di esclusività; indennità legate alle particolari condizioni di lavoro, ove spettanti; retribuzione di risultato, ove spettante; retribuzione di posizione in relazione all'eventuale incarico conferito.

Cerca nel sito



Sfoggia la rivista



1/2 – 2020



**SOFTWARE
PER LE
ISTITUZIONI**



Print
 PDF